

La Corte di giustizia Ue limita il digital marketing e le aste per i pop up

# Privacy rafforzata sul web

## La stringa abbinata all'IP è un dato personale

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**D**igital marketing senza eludere la privacy. Se abbinabile all'indirizzo IP di un computer o altro device, va considerata "dato personale" anche la stringa di lettere e numeri, che codifica le preferenze individuali degli utenti, usata nelle aste on line di spazi pubblicitari sulle pagine web: infatti, anche se nella stringa non c'è un riferimento diretto a una persona specifica, l'abbinamento permette l'identificazione dell'interessato. Questa la decisione della Corte di Giustizia Ue (Cgue), con la sentenza del 7/3/2024, resa nella causa C-604/22.

**In effetti, le finestre con gli annunci pubblicitari** che compaiono quando si apre un sito web sono, molto spesso, assegnate con un meccanismo di aste istantanee, aggiudicate al miglior offerente, che spera di raggiungere gli utenti maggiormente interessati, selezionati mediante l'uso di cookie e algoritmi.

**L'utente non si accorge di nulla**, ma prima ricevere un annuncio, qualcuno deve averlo pro-

filato e deve averne raccolto il consenso. Per aiutare gli operatori economici a far fronte a tutte queste operazioni, nel rispetto del Gdpr (regolamento UE sulla protezione dei dati n. 2016/679), è stata creata l'associazione IAB (Interactive Advertising Bureau) Europe, con sede in Belgio, che rappresenta le imprese del settore della pubblicità e del marketing digitale.

**IAB Europe ha elaborato un corpo di regole**, chiamato TCF, Transparency & Consent Framework, nel quale si trova anche il protocollo *OpenRTB*, utilizzato per il *Real Time Bidding*, nome con cui si identifica il sistema di vendita istantanea e automatizzata online di profili utente ai fini della vendita e dell'acquisto di spazi pubblicitari su Internet. Per la raccolta e gestione dei consensi degli utenti si può usare una «piattaforma di gestione del consenso» (CMP), che funziona così: quando l'utente consulta per la prima volta un sito web o un'applicazione, in una finestra pop-up appare la piattaforma CMP, che consente a tale utente di esprimere consenso o dissenso

alla raccolta e condivisione dati (tra cui posizione, età, cronologia delle ricerche e acquisti recenti) per marketing e pubblicità. Queste preferenze vengono codificate e memorizzate in una stringa di lettere e caratteri, indicata da IAB Europe come *Transparency and Consent String* (TC String), che viene condivisa con i broker di dati e le piattaforme pubblicitarie, che partecipano al protocollo *OpenRTB*. La CMP inserisce anche un cookie sul dispositivo dell'utente. Se combinati, la *TC String* e il cookie possono essere collegati all'indirizzo IP del dispositivo usato dall'utente.

**Il problema di tutto ciò è che il Garante belga** ha rilevato violazioni della privacy e ha multato l'associazione IAB. Quest'ultima ha impugnato la sanzione iniziando una causa, nel corso della quale sono stati posti alcuni quesiti alla CgUe.

**Il primo quesito riguarda la natura della stringa** e cioè se costituisca o no dato personale tutelato dal Gdpr, non essendoci un riferimento diretto al nome dell'utente.

**La sentenza della CgUe af-**

**ferma** che una stringa costituita da una combinazione di lettere e caratteri, contenente le preferenze e i consensi di un utente di Internet o di un'applicazione, costituisce un dato personale nella misura in cui possa, con mezzi ragionevoli, essere associato a un identificatore, come l'indirizzo IP del dispositivo dell'utente, e perciò consentire di identificare la persona. Anche IAB tratta, dunque, dati personali.

**Altro profilo toccato dalla sentenza** ha riguardato proprio la posizione di IAB: a riguardo della formazione della stringa è contitolare del trattamento, insieme ai fornitori di siti Internet o di app, intermediari di dati e piattaforme pubblicitarie.

**Con riferimento, invece, all'ulteriore trattamento** dei dati effettuato da operatori e da terzi sulla base di tali preferenze, come l'offerta di pubblicità personalizzata a tali utenti, IAB non è responsabile, a meno che non sia dimostrato caso per caso, che essa ha esercitato un'influenza sulle finalità e modalità di tale trattamento.

© Riproduzione riservata

### GAZZETTA UE

## Stop ai bollini ambientali non certificati

Stop all'ambientalismo di facciata, il cosiddetto greenwashing. E ad ogni dichiarazione ambientale generica sui prodotti, che sia fuorviante per i consumatori e li induca a compiere scelte d'acquisto sbagliate. Una nuova direttiva Ue, la n. 2024/825 del 28/2/2024, le vieta definitivamente. E lascia spazio solo ai marchi di sostenibilità; ma il loro uso verrà consentito solo se l'assegnazione degli stessi si basa su sistemi di certificazione approvati dalle pubbliche autorità. O creati dalle stesse. Il provvedimento (anticipato da ItaliaOggi il 18/1/2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue, serie L del 6/3/2024.

**10 ONLINE** Il testo del provvedimento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Agricoltori a sondaggio

La Commissione europea ha avviato ieri un'indagine online per raccogliere le opinioni degli agricoltori dell'Unione. Il sondaggio è aperto fino all'otto aprile e porrà brevi domande, disponibili in tutte le lingue dell'Ue. Tra queste: Quanto tempo viene dedicato ogni anno ai compiti amministrativi connessi all'applicazione degli aiuti e agli obblighi di rendicontazione? Utilizzate dispositivi mobili per fornire fotografie geolocalizzate? Come valutate la complessità delle diverse procedure e norme applicabili alle aziende agricole? Avete utilizzato aiuti esterni per preparare la domanda di aiuto della Pac nel 2023? Secondo l'esecutivo Ue, l'indagine contribuirà a individuare le origini degli oneri amministrativi e della complessità della Pac. I risultati preliminari saranno già presentati entro metà aprile, quelli definitivi saranno inclusi in un'analisi pubblicata nell'autunno 2024. Il sondaggio è al link [ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public\\_Consultation\\_EU\\_Simplification\\_2024rs\\_point\\_of\\_view\\_2024](http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024)

© Riproduzione riservata

## Nel 2024 sui terreni a riposo sarà possibile coltivare soia, legumi, erba medica. Meno vincoli sui pascoli permanenti

Sui terreni a riposo nel 2024 è possibile coltivare l'erba medica, la soia, il trifoglio e le leguminose, anche in miscugli. Lo prevede una bozza del decreto del ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare trasmesso alla conferenza Stato-Regioni per recepire la deroga concessa dall'Unione europea. Intanto la Commissione di Bruxelles ha preparato una seconda proposta di regolamento che semplifica l'obbligo di condizionalità rafforzata sul mantenimento dei prati e pascoli permanenti.

**Terreni a riposo (BCAA 8):** il decreto Masaf individua un elenco non esaustivo di 22 specie azotofissatrici che possono essere coltivate sul Set Aside nel 2024. Nella lista è compresa l'erba medica, la soia, il trifoglio, la sulla e una gamma ampia di leguminose. Sono ammessi anche i miscugli di azotofissatrici ed altre colture, alla condizione che le prime siano predominanti.

**Gli agricoltori con superfici a seminativi superiori a 10 ettari** sono tenuti a rispettare l'obbligo della condizionalità rafforzata BCAA 8 che prevede di accantonare almeno il 4% dei terreni a utilizzi non produttivi (elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, terreni a riposo). Per il 2024 è stata riconosciuta una deroga europea, in base alla quale c'è la possibilità di coltivare sui terreni a riposo, alla condizione di non utilizzare prodotti fitosanitari.

**Oltre alle azotofissatrici** è possibile anche seminare le intercalari, definite nel provvedimento ministeriale in via di approvazione, come colture il cui scopo principale non è di tipo produttivo, ma di protezione del suolo, tramite la presenza in campo nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture

a finalità produttiva.

**Gli agricoltori che nel 2024** attuano l'obbligo della BCAA 8 avvalendosi della deroga e quindi mettendo a produzione i terreni a riposo potrebbero subire la riduzione dei pagamenti per alcuni interventi dello sviluppo rurale, come ad esempio l'agricoltura biologica. In quanto non è rispettato il principio in base al quale i contributi per tali operazioni possono essere erogati solo per impegni superiori a quelli previsti nella condizionalità rafforzata.

**Come evidenziato in precedenza**, la deroga alla BCAA 8 è possibile solo in caso di rinuncia all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, condizione questa che non è soddisfatta nella produzione biologica, in quanto, non è previsto il divieto assoluto, ma solo determinate restrizioni.

**Il decreto Masaf che recepisce** la deroga all'obbligo di condizionalità rafforzata per il 2024 sarà trasmesso appena dopo l'approvazione ai servizi della Commissione europea e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Successivamente interverrà la modifica del Piano strategico della PAC, fermo restando la decorrenza della nuova disposizione a partire dal 1° gennaio del corrente anno.

**Pascoli permanenti (BCAA 1):** la proposta di regolamento mira a rendere meno rigidi gli obblighi sul mantenimento dei prati e pascoli permanenti. In base alle disposizioni vigenti, se la quota percentuale di queste colture dovesse scendere di oltre il 5%, rispetto al totale delle superfici agricole di uno Stato membro (misurato nell'anno di riferimento 2018), compromettendo così l'obiettivo climatico di sequestro del carbonio nei suoli, le autorità competenti hanno la

possibilità di imporre agli agricoltori che, in passato, hanno convertito i loro prati e pascoli permanenti in superfici a seminativo, di ripristinare la situazione iniziale.

**Il nuovo regolamento introduce** delle modifiche che rendono più flessibile la regola, rendendo meno probabile l'applicazione dell'ingiunzione a ripristinare la situazione ex ante.

**In particolare, per tener conto** dei cambiamenti strutturali del settore agricolo e della riduzione del patrimonio zootecnico con conseguente minore necessità di produzione dei foraggi, gli Stati membri hanno la possibilità di rivedere la quota percentuale di riferimento, utilizzata per calcolare lo scostamento. Questa operazione è però possibile una sola volta durante il periodo 2023-2027.

**Inoltre, in caso di accertamento** di una riduzione superiore al 5%, le autorità nazionali devono tener conto di eventuali fattori esterni, come l'aumento della superficie totale dichiarata annualmente con le domande della PAC e la superficie di prati e pascoli permanenti eventualmente non inserita nelle domande annuali.

**Quando si verificano questi due fenomeni**, il rapporto può scendere per oltre il 5%, ma non è detto che sia dovuto solo ad una effettiva riduzione dell'estensione dei prati e pascoli permanenti, per effetto di operazione di conversione.

Ermanno Comegna

**10 ONLINE** Il testo del provvedimento su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata